



LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

1. Oggetto e finalità

Le presenti indicazioni disciplinano le modalità di richiesta di ammissione e di svolgimento delle sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Ai sensi dell'art.22 comma 2 della Legge 157/1992, infatti, ai fini del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e il connesso esercizio dell'attività venatoria, è necessario essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato previo superamento di un esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, sostenuto dinanzi ad apposita Commissione.

2. Requisiti per l'ammissione all'esame

Alla data della presentazione della domanda, il candidato che richiede di essere ammesso all'esame, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere cittadino italiano;
- b. Essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, fatta eccezione per coloro che richiedono l'ammissione all'esame integrativo Zona Alpi.
- c. Aver compiuto i 18 anni d'età;
- d. Aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale o rientrare nei casi dei soggetti non obbligati a conseguire l'abilitazione (aver assolto agli obblighi di leva da non più di 10 anni, prestare servizio nei Corpi di Polizia dello Stato o nei Corpi di Polizia Locale, essere in possesso del porto d'armi ad uso sportivo);
- e. Aver già conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, qualora si richieda l'ammissione al solo esame integrativo per la zona Alpi;
- f. Aver superato apposita visita di idoneità psico-fisica;
- g. Non essere stato dichiarato inidoneo nei tre mesi antecedenti la data di svolgimento dell'esame;

3. Domanda di ammissione all'esame

La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere presentata alla Struttura regionale competente per materia nelle modalità successivamente indicate dall'Amministrazione regionale.

- a) Nella domanda il candidato deve dichiarare:
 - Dati anagrafici e residenza;
 - Recapito telefonico, indirizzo e-mail e/o eventuale PEC;
 - Il possesso dei requisiti di ammissione all'esame di cui al punto 2 delle presenti Linee Guida;
 - Il tipo di abilitazione che si intende conseguire (abilitazione all'attività venatoria e/o esame integrativo per la zona faunistica delle Alpi e/o esame integrativo per la zona faunistica delle Alpi in provincia di Belluno, da svolgersi presso la Commissione istituita in tale Provincia);
- b) Alla domanda per l'ammissione all'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esame integrativo per l'esercizio venatorio in zona Alpi contestuale all'abilitazione all'esercizio venatorio andranno allegati:



325fa90f



- Ricevuta del versamento della quota istruttoria fissata dalla Giunta regionale;
 - Marca da bollo da € 16,00;
 - Copia del documento d'identità del candidato, qualora la domanda di ammissione sia presentata da soggetto delegato;
 - Certificato medico in carta bollata comprovante l'idoneità psico-fisica rilasciata dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare. In considerazione della validità temporale limitata del certificato, lo stesso potrà essere prodotto anche in un successivo momento secondo modalità e tempistiche stabilite dalle Strutture regionali territorialmente competenti per Commissione, e comunque tassativamente entro il primo giorno della sessione d'esame in cui il candidato verrà valutato.
- c) Per l'ammissione al solo esame integrativo per la zona Alpi, andranno allegati:
- Ricevuta del versamento della quota istruttoria fissata dalla Giunta regionale;
 - Marca da bollo da € 16,00;
 - Copia di Porto d'Armi in corso di validità o, se il candidato non ne è ancora in possesso, copia del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio conseguito nei 3 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - Copia del documento d'identità del candidato, qualora la domanda di ammissione sia presentata da soggetto delegato.

Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi, devono esplicitarlo all'interno della domanda, e sostenere il relativo esame con la prova integrativa per la zona Alpi ovvero la sola prova integrativa per la zona Alpi se già in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio.

Coloro che intendono esercitare la caccia in provincia di Belluno, devono esplicitarlo all'interno della domanda e sostenere l'esame con prova integrativa ovvero la sola prova integrativa per la zona Alpi presso la Commissione istituita in tale Provincia.

Le finestre temporali, ai fini della presentazione delle domande, hanno durata trimestrale.

La Segreteria della Commissione provvede alla verifica:

- della corretta indicazione dei dati anagrafici del candidato;
- del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 L.R. n. 50/1993;
- dell'avvenuto pagamento della somma fissata dalla Giunta regionale e della marca da bollo.

4. Luogo, date e durata delle sessioni d'esame

Le Sedi regionali territorialmente competenti per le singole Commissioni provinciali stabiliscono il calendario delle sessioni d'esame e individuano le sedi di svolgimento degli stessi.

Gli orari delle giornate d'esame sono stabiliti dalla Segreteria della Commissione previo accordo con il Presidente e gli altri componenti, seguendo il principio della razionalizzazione del calendario delle sedute al fine di ridurre, per quanto possibile, le giornate d'esame anche in un'ottica di riduzione degli oneri a carico del Bilancio regionale. Di norma gli esami si svolgono per giornata intera di almeno 6 ore con eventuale prosieguo in giornate successive, fino al completamento dei candidati da esaminare. Si garantiscono almeno due sessioni d'esame all'anno, una primaverile (aprile/maggio) e una autunnale (entro il mese di ottobre).

Le sessioni d'esame aggiuntive verranno attivate al raggiungimento di almeno n. 12 richieste di ammissione (candidati) per provincia e per trimestre.



325fa90f



In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di richieste di ammissione (minimo 12 candidati) all'esame in una delle sette Province/Città Metropolitana di Venezia, il Dirigente della Struttura competente per la materia faunistico-venatoria potrà valutare, sentiti i candidati, di esaminare gli stessi presso una Commissione istituita in altra Provincia/Città Metropolitana di Venezia.

Le date dell'ultima sessione d'esame dovranno essere stabilite entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro tale data si dovrà, contestualmente, prevedere l'impegno contabile per il funzionamento delle commissioni medesime.

5. Convocazioni

Ai candidati viene trasmessa comunicazione di convocazione secondo le modalità successivamente indicate dall'Amministrazione regionale. Essi devono presentarsi al luogo, data e ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ed eventuale certificato medico in carta bollata nel caso non fosse stato presentato in precedenza, pena la non ammissione all'esame.

L'assenza alle prove, se non giustificata, comporta l'obbligo di ripresentare la domanda e i relativi versamenti, per una successiva sessione, secondo le prescrizioni indicate al punto 3. In caso di valida giustificazione, il candidato potrà, a discrezione della Commissione giudicatrice, essere ammesso a partecipare alla successiva sessione d'esame.

6. Programma d'esame e modalità d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio

Come previsto dall' Allegato A della Legge Regionale n.50 del 1993, il programma d'esame verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

- 1) nozioni di esercizio di caccia;
- 2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;
- 3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;
- 4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
- 5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;
- 6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;
- 7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;
- 8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
- 9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;
- 10) agenti di vigilanza e loro poteri;
- 11) uso e addestramento dei cani;
- 12) sanzioni;
- 13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

- 1) nozioni di equilibrio della natura;
- 2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;
- 3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;
- 4) riconoscimento di mammiferi e uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;
- 5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;



325fa90f



6) profilassi della zoonosi;

C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

- 1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
- 2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
- 3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
- 4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;

D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

- 1) concetti di tutela dell'ambiente;
- 2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
- 3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
- 4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
- 5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);
- 6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;
- 7) nozioni sui fondi chiusi;
- 8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;
- 9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);
- 10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;

E) Norme di pronto soccorso in caso di:

- 1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;
- 2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
- 3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
- 4) trasporto di un infortunato.

Per poter esercitare la caccia in **zona Alpi**, la prova riguarda anche le seguenti materie:

- 1) **La zona faunistica delle Alpi:** delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola
- 2) **fauna tipica alpina:** caratteristiche e peculiarità
- 3) **tempi e modalità di caccia;** mezzi consentiti nella zona Alpi
- 4) **trofeistica** per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti
- 5) **caccia di selezione**
- 6) **valutazione dell'età degli esemplari cacciabili**
- 7) **ferimento di animali e cani da traccia**

Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande.

Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.



325fa90f



7. Funzionamento della Commissione

Così come previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 1993, la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da:

- a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
- b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria o, se necessario, da altro dipendente pubblico competente in materia.

Visto anche il calendario delle sessioni d'esame stabilito dalle Sedi regionali territorialmente competenti per le singole Commissioni provinciali, il Presidente della Commissione, per il tramite della Segreteria, convoca i membri della Commissione medesima mediante PEC o lettera raccomandata A/R per la/le giornata/e di esame. In caso di indisponibilità del membro effettivo per la/le giornate prescelte, è compito del membro stesso contattare immediatamente il membro supplente al fine di garantire la presenza di quest'ultimo alle sessioni di esame indette, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.

Il criterio unico e inderogabile per lo svolgimento delle prove di esame è la collegialità. Il candidato viene, pertanto, esaminato collegialmente da tutti i componenti la Commissione. Sia il giudizio sulle singole prove sia quello finale di idoneità o di non idoneità sono espressi collegialmente.

La commissione, al termine di ogni seduta, redige il verbale delle operazioni con il relativo esito. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al responsabile della Struttura regionale territoriale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione.

8. Atti conclusivi

La Struttura regionale territorialmente competente trasmette d'ufficio alla Questura competente, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, l'elenco delle persone che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Su richiesta può essere rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio previa presentazione di un'ulteriore marca da bollo fisica da € 16,00.

Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova d'esame prima che siano passati tre mesi, ripresentando apposita domanda.

9. Compensi e rimborsi spese dei componenti delle Commissioni

a) **Gettone di presenza:** a ciascun componente della Commissione spetta, per ogni giornata d'esame svolta, l'indennità di cui all'art. 187 della L.R. n. 12/1991, pari ad € 75,00 al lordo di ogni onere fiscale se dovuto. Il diritto al gettone di presenza matura a condizione che il componente della Commissione presenzi per l'intera durata della giornata d'esame.

b) **Rimborsi spese:** sono riconosciuti i rimborsi delle spese di viaggio sostenute da tutti i componenti della Commissione per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'esame se distante più di 10 km.

A titolo di rimborso sono riconosciuti:



- titoli di viaggio (biglietti ferroviari o di altri mezzi pubblici) da esibirsi in originale;
- pedaggi autostradali (da esibire il tagliando in originale o attestato Telepass);
- rimborsi chilometrici sulla base di autodichiarazione dell'interessato, da quantificare sulla base delle norme vigenti per i dipendenti regionali.

c) **Spettanze ai dipendenti regionali componenti delle Commissioni in qualità di segretario o delegato senza qualifica dirigenziale con funzioni di Presidente:** ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività extra impiego di cui alla DGR n.1631/2004 e successive modifiche ed integrazioni, i dipendenti regionali che svolgono funzione di Segretario, così come i delegati a cui non è attribuita qualifica dirigenziale ma chiamati a svolgere funzioni di Presidente su nomina del Dirigente regionale, nell'ambito delle Commissioni di cui trattasi, hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza e dei rimborsi spese come sopra determinati solo nel caso in cui la partecipazione alle sedute di esame avvenga al di fuori dell'orario di lavoro o in orario successivamente recuperabile. Qualora la partecipazione alle sedute d'esame avvenga durante l'orario di servizio, al dipendente regionale con mansioni di Segretario, così come ai delegati a cui non è attribuita qualifica dirigenziale ma chiamati a svolgere funzioni di Presidente su nomina del Dirigente regionale, viene riconosciuto il trattamento di missione in base alle norme vigenti.

I dipendenti pubblici, esterni all'Amministrazione regionale, eccezionalmente chiamati a svolgere le funzioni di Segretario all'interno della Commissione esaminatrice, per quanto riguarda la corresponsione del gettone di presenza e/o rimborso spese, saranno soggetti allo stesso trattamento previsto per i dipendenti regionali.

La Struttura regionale territorialmente competente per Commissione provvede alla predisposizione degli atti necessari all'impegno e liquidazione dei gettoni ai Commissari.



325fa90f

